DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 82/97

del 12 novembre 1997

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, qui di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 2/97 del Comitato misto SEE [1];

considerando che occorre integrare nell'accordo le modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [2], al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1406/71 [3], e a talune decisioni della commissione amministrativa delle Comunità europee sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, di cui al capitolo IV, parte A dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea [4];

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario modificare l'intero allegato VI; che, a tal fine, vanno inserite in un unico testo non soltanto le sezioni modificate alla data di entrata in vigore della presente decisione ma anche quelle già modificate o rimaste invariate,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'allegato VI dell'accordo è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

I testi delle modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio e alle decisioni della commissione amministrativa delle Comunità europee sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 117, 118, 135, 136 e 150, di cui al capitolo IV, parte A dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

---

[1] GU L 85 del 27.3.1997, pag. 67.
[2] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
[3] GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
[4] GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato in GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 novembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1997.

Per il comitato misto SEE

E. BULL

Il presidente

ALLEGATO VI

SICUREZZA SOCIALE

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali

— preamboli,

— destinatari degli atti comunitari,

— territori o lingue della Comunità,

— diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e

— procedure d'informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I. Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

II. Nell'applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nell'allegato ai fini dell'accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, facente capo alla Commissione delle Comunità europee, e alla commissione dei conti, facente capo a detta commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della parte VII dell'accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **371 R 1408:** regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

   aggiornato da:

   — **383 R 2001:** regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

   modificato da:

   — **385 R 1660:** regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU L 160 del 20.6.1985, pag. 1)

   — **385 R 1661:** regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7)

   — **1 85 I:** atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 170)

   — **386 R 3811:** regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU L 355 del 16.12.1986, pag. 5)

   — **389 R 1305:** regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU L 131 del 13.5.1989, pag. 1)

   — **389 R 2332:** regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU L 224 del 2.8.1989, pag. 1)

— **389 R 3427:** regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 331 del 16.11.1989, pag. 1)

— **391 R 2195:** regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 2)

— **392 R 1247:** regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU L 136 del 19.5.1992, pag. 1)

— **392 R 1248:** regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU L 136 del 19.5.1992, pag. 7)

— **392 R 1249:** regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU L 136 del 19.5.1992, pag. 28)

— **393 R 1945:** regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 1)

— **1 94 N:** atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21 modificato in GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1)

— **395 R 3095:** regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 1)

— **395 R 3096:** regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 10).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) l'articolo 1, lettera j), terzo comma, non si applica;

b) per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia e superstiti, l'articolo 49 si applica a decorrere dal 1º gennaio 1994;

c) all'articolo 88 i termini «articolo 106 del trattato« sono sostituiti da «articolo 41 dell'accordo SEE»;

d) l'articolo 94, paragrafo 9, non si applica;

e) l'articolo 95 ter non si applica;

f) l'articolo 96 non si applica;

g) l'articolo 100 non si applica;

h) nell'allegato I, parte I, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della legge sulla sicurezza sociale.

Q. LIECHTENSTEIN

Senza oggetto

R. NORVEGIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle assicurazioni sociali.»;

i) nell'allegato I, parte II, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1, del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

Q. LIECHTENSTEIN

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1, del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico di età inferiore a 25 anni.

R. NORVEGIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, conformemente al titolo III, capitolo 1, del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.»;

j) nell'allegato II, parte I, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Senza oggetto

Q. LIECHTENSTEIN

Senza oggetto

R. NORVEGIA

Senza oggetto»;

k) nell'allegato II, parte II, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN

Nulla

R. NORVEGIA

a) Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali;

b) assegni forfettari di adozione conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.»;

l) nell'allegato II, parte III, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN

Nulla

R. NORVEGIA

Nulla»;

m) nell'allegato II, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN

a) assegni per vedovi (legge sull'erogazione di assegni per i vedovi del 25 novembre 1981);

b) assegni per i non vedenti (legge sull'erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970);

c) assegni di maternità (legge sull'erogazione di assegni di maternità del 25 novembre 1981);

d) prestazioni complementari alle pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità (legge sulle prestazioni complementari alle pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità del 10 dicembre 1965 modificata il 12 novembre 1992);

e) assegno per gli indigenti (legge sulle prestazioni complementari alle pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità del 10 dicembre 1965 modificata il 12 novembre 1992).

R. NORVEGIA

a) Prestazioni di base e prestazioni di assistenza conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della legge nazionale sulla previdenza del 17 giugno 1966 n. 12 per coprire le spese supplementari o la necessità di cure speciali, cure infermieristiche o assistenza a domicilio dei disabili, tranne nei casi in cui il beneficiario sia titolare di una pensione di vecchiaia, invalidità o superstiti erogata dal regime di sicurezza sociale nazionale;

b) pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita conformemente agli articoli 7, paragrafi 3 e 8, paragrafo 4, della legge nazionale sulla previdenza del 17 giugno 1966 n. 12;

c) prestazione di assistenza ai figli e assegni scolastici al coniuge sopravvissuto conformemente agli articoli 10, paragrafi 2 e 10, paragrafo 3, della legge nazionale sulla previdenza del 17 giugno 1966 n. 12.»;

n) nell'allegato III, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«106. ISLANDA — BELGIO

Senza oggetto

107. ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992

108. ISLANDA — GERMANIA

Senza oggetto

109. ISLANDA — SPAGNA

Senza oggetto

110. ISLANDA — FRANCIA

Senza oggetto

111. ISLANDA — GRECIA

Senza oggetto

112. ISLANDA — IRLANDA

Senza oggetto

113. ISLANDA — ITALIA

Senza oggetto

114. ISLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

115. ISLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto

116. ISLANDA — AUSTRIA

Senza oggetto

117. ISLANDA — PORTOGALLO

Senza oggetto

118. ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992

119. ISLANDA — SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992

120. ISLANDA — REGNO UNITO

Nulla

121. ISLANDA — LIECHTENSTEIN

Senza oggetto

122. ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992

123. LIECHTENSTEIN — BELGIO

Senza oggetto

124. LIECHTENSTEIN — DANIMARCA

Senza oggetto

125. LIECHTENSTEIN — GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo

126. LIECHTENSTEIN — SPAGNA

Senza oggetto

127. LIECHTENSTEIN — FRANCIA

Senza oggetto

128. LIECHTENSTEIN — GRECIA

Senza oggetto

129. LIECHTENSTEIN — IRLANDA

Senza oggetto

130. LIECHTENSTEIN — ITALIA

Articolo 5, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo

131. LIECHTENSTEIN — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

132. LIECHTENSTEIN — PAESI BASSI

Senza oggetto

133. LIECHTENSTEIN — AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo

134. LIECHTENSTEIN — PORTOGALLO

Senza oggetto

135. LIECHTENSTEIN — FINLANDIA

Senza oggetto

136. LIECHTENSTEIN — SVEZIA

Senza oggetto

137. LIECHTENSTEIN — REGNO UNITO

Senza oggetto

138. LIECHTENSTEIN — NORVEGIA

Senza oggetto

139. NORVEGIA — BELGIO

Senza oggetto

140. NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992

141. NORVEGIA — GERMANIA

Senza oggetto

142. NORVEGIA — SPAGNA

Senza oggetto

143. NORVEGIA — FRANCIA

Nulla

144. NORVEGIA — GRECIA

Articolo 16, paragrafo 5, della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980

145. NORVEGIA — IRLANDA

Senza oggetto

146. NORVEGIA — ITALIA

Nulla

147. NORVEGIA — LUSSEMBURGO

Nulla

148. NORVEGIA — PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989

149. NORVEGIA — AUSTRIA

a) articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985

b) articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in uno Stato terzo

c) punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Stato terzo

150. NORVEGIA — PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980

151. NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992

152. NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992

153. NORVEGIA — REGNO UNITO

Nulla»;

o) nell'allegato III, parte B, è aggiunto il testo seguente:

«106. ISLANDA — BELGIO

Senza oggetto

107. ISLANDA — DANIMARCA

Nulla

108. ISLANDA — GERMANIA

Senza oggetto

109. ISLANDA — SPAGNA

Senza oggetto

110. ISLANDA — FRANCIA

Senza oggetto

111. ISLANDA — GRECIA

Senza oggetto

112. ISLANDA — IRLANDA

Senza oggetto

113. ISLANDA — ITALIA

Senza oggetto

114. ISLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

115. ISLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto

116. ISLANDA — AUSTRIA

Senza oggetto

117. ISLANDA — PORTOGALLO

Senza oggetto

118. ISLANDA — FINLANDIA

Nulla

119. ISLANDA — SVEZIA

Nulla

120. ISLANDA — REGNO UNITO

Nulla

121. ISLANDA — LIECHTENSTEIN

Senza oggetto

121. ISLANDA — NORVEGIA

Nulla

123. LIECHTENSTEIN — BELGIO

Senza oggetto

124. LIECHTENSTEIN — DANIMARCA

Senza oggetto

125. LIECHTENSTEIN — GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo

126. LIECHTENSTEIN — SPAGNA

Senza oggetto

127. LIECHTENSTEIN — FRANCIA

Senza oggetto

128. LIECHTENSTEIN — GRECIA

Senza oggetto

129. LIECHTENSTEIN — IRLANDA

Senza oggetto

130. LIECHTENSTEIN — ITALIA

Articolo 5, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo

131. LIECHTENSTEIN — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

132. LIECHTENSTEIN — PAESI BASSI

Senza oggetto

133. LIECHTENSTEIN — AUSTRIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo

134. LIECHTENSTEIN — PORTOGALLO

Senza oggetto

135. LIECHTENSTEIN — FINLANDIA

Senza oggetto

136. LIECHTENSTEIN — SVEZIA

Senza oggetto

137. LIECHTENSTEIN — REGNO UNITO

Senza oggetto

138. LIECHTENSTEIN — NORVEGIA

Senza oggetto

139. NORVEGIA — BELGIO

Senza oggetto

140. NORVEGIA — DANIMARCA

Nulla

141. NORVEGIA — GERMANIA

Senza oggetto

142. NORVEGIA — SPAGNA

Senza oggetto

143. NORVEGIA — FRANCIA

Nulla

144. NORVEGIA — GRECIA

Nulla

145. NORVEGIA — IRLANDA

Senza oggetto

146. NORVEGIA — ITALIA

Nulla

147. NORVEGIA — LUSSEMBURGO

Nulla

148. NORVEGIA — PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989

149. NORVEGIA — AUSTRIA

a) articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985

b) articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in uno Stato terzo

c) punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Stato terzo

150. NORVEGIA — PORTOGALLO

Nulla

151. NORVEGIA — FINLANDIA

Nulla

152. NORVEGIA — SVEZIA

Nulla

153. NORVEGIA — REGNO UNITO

Nulla»;

p) nell'allegato IV, parte A, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN

Nulla

R. NORVEGIA

Nulla»;

q) nell'allegato IV, parte B, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN

Nulla

R. NORVEGIA

Nulla»;

r) nell'allegato IV, parte C, è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia di base e complementari.

Q. LIECHTENSTEIN

Tutte le richieste di pensioni ordinarie di vecchiaia, superstiti e invalidità nonché di pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime professionale purché i regolamenti del rispettivo fondo pensionistico non contengano disposizioni in materia di riduzione.

R. NORVEGIA

Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, tranne quelle indicate nell'allegato IV D»;

s) all'allegato IV, parte D 2, è aggiunto il testo seguente:

«g) Pensioni norvegesi di invalidità, anche quando convertite in pensioni di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile e tutte le pensioni (superstiti e di vecchiaia) proporzionali al reddito di una persona deceduta»;

t) nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Qualora l'attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprende più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro stato cui si applica questo regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Un lavoratore subordinato o autonomo non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3, del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale del Liechtenstein ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria d'invalidità se:

a) al momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità:

i) l'interessato fruisce di misure di riabilitazione erogate nell'ambito del regime di assicurazione contro l'invalidità vigente nel Liechtenstein, ovvero

ii) è assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero

iii) ha diritto a pensione d'invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero

iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento e ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tale prestazione, ovvero

v) ha diritto in caso di disoccupazione a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;

b) oppure, se ha prestato attività lavorativa nel Liechtenstein in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno dodici mesi, ovvero

c) è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo nel Liechtenstein, a seguito di un infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede nel Liechtenstein; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, conformemente alla legge sulla previdenza professionale del 20 ottobre 1987, un lavoratore subordinato o autonomo, non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, può richiedere un margine di beneficio ("Freizügigkeitsleistung") sotto forma di prestazione in denaro se lascia definitivamente lo spazio economico del Liechtenstein e della Svizzera entro il 1º gennaio 1998 e richiede tale prestazione entro la stessa data.

R. NORVEGIA

1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto a una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937 si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro sedicesimo compleanno e anteriormente al 1º gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937.

2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

3. Nella maniera in cui una pensione norvegese superstiti o d'invalidità è pagabile ai sensi del regolamento, calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in applicazione dell'articolo 45, non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, sezione 3, dell'articolo 10, paragrafo 1, sezione 3, e dell'articolo 10, paragrafo 11, sezione 3, della legge sull'assicurazione nazionale secondo cui una pensione può essere concessa in deroga al requisito generale che prevede di essere stati assicurati nell'ambito della legge sull'assicurazione nazionale durante i dodici mesi precedenti l'evento pensionabile.»;

u) nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

«13. Per una persona residente in Islanda, l'esercizio di un'attività autonoma in Islanda e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

14. L'esercizio di un'attività autonoma nel Liechtenstein e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

15. Per una persona residente in Norvegia, l'esercizio di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

2. **372 R 0574:** regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

— **383 R 2001:** regolamento (CEE) n. 2001/83, del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU L 230 del 22.8.1983, pag. 6),

e modificato da:

— **385 R 1660:** regolamento (CEE) n. 1660/85, del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU L 160 del 20.6.1985, pag. 1)

— **385 R 1661:** regolamento (CEE) n. 1661/85, del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7),

— **1 85 I:** atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 188),

— **386 R 513:** regolamento (CEE) n. 513/86, del Consiglio, del 26 febbraio 1986 (GU L 51 del 28.2.1986, pag. 44),

— **386 R 3811:** regolamento (CEE) n. 3811/86, del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU L 355 del 16.12.1986, pag. 5),

— **389 R 1305:** regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU L 131 del 13.5.1989, pag. 1),

— **389 R 2332:** regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU L 224 del 2.8.1989, pag. 1),

— **389 R 3427:** regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 331 del 16.11.1989, pag. 1),

— **391 R 2195:** regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 2),

— **392 R 1248:** regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU L 136 del 19.5.1992, pag. 7),

— **392 R 1249:** regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU L 136 del 19.5.1992, pag. 28),

— **392 R 1945:** regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 1), modificato da:

— **1 94 N:** atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

— **395 R 3095:** regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 1),

— **395 R 3096:** regolamento (CEE) n. 3096/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 10).»

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) nell'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (ministro della Sanità e della Sicurezza sociale), Reykjavik
2. Félagsmálaráðherra (ministro degli Affari sociali), Reykjavik
3. Fjármálaráðherra (ministro delle Finanze), Reykjavik

Q. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (governo del Principato di Liechtenstein), Vaduz

R. NORVEGIA

1. Sosial- og helsedepartementet (ministero della Sanità e degli Affari sociali), Oslo
2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (ministero dell'Amministrazione locale e del Lavoro), Oslo
3. Barne- og familiedepartementet (ministero dell'Infanzia e della Famiglia), Oslo
4. Justisdepartementet (ministero della Giustizia), Oslo
5. Utenriksdepartementet (ministero degli Affari esteri), Oslo»;

b) nell'allegato 2 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

1. In tutti i casi, eccettuate le prestazioni di disoccupazione e le prestazioni familiari: Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavik.
2. Per le prestazioni di disoccupazione:

   Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavik
3. Per le prestazioni familiari:

   a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

      Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della Sicurezza sociale), Reykjavik

   b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

      Ríkisskattstjóri (direttore delle imposte), Reykjavik

Q. LIECHTENSTEIN

1. Malattia e maternità:

   — la cassa malattia riconosciuta è quella presso la quale è assicurato l'interessato, ovvero

   — Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'Economia pubblica)

2. Invalidità:

   a) assicurazione invalidità:

      Liechtensteinische Invalidenversicherung (assicurazione invalidità del Liechtenstein)

   b) regime previdenziale del lavoratore:

      la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro

3. Vecchiaia e morte (pensioni):

   a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

      Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)

   b) regime previdenziale dei lavoratori:

      la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

   — la cassa di assicurazione contro gli infortuni presso la quale è iscritta la persona interessata, ovvero

   — Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'Economia pubblica)

5. Disoccupazione:

   Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'Economia pubblica)

6. Prestazioni familiari:

   Liechtensteinische Familienausgleichskasse (cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein)

R. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione

   Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids-kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (direzione del lavoro, Oslo, uffici regionali del lavoro e uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora)

2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale:

   Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale per l'assicurazione sociale all'estero)

3. Assegni familiari:

   Rikstrygdeverket (amministrazione delle assicurazione sociali), Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della presidenza sociale per l'assicurazione sociale all'estero), Oslo

4. Regime pensionistico per i naviganti:

   Pensjonstrygden for sjømenn (assicurazione pensioni per i naviganti)

5. Legge del 16 giugno 1989 sull'assicurazione per gli incidenti sul lavoro (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

   L'assicuratore presso cui il datore di lavoro è assicurato. Se non assicurato, Yrkesskadeforsikringsforeningen (l'associazione dell'assicurazione per gli incidenti sul lavoro), Oslo

6. Schema di garanzia per i diritti di sicurezza sociale di cui alla sezione 32 della legge sui naviganti del 30 maggio 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975)

   L'assicuratore presso cui il datore di lavoro è assicurato»;

c) alla fine dell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

   Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della Sicurezza sociale), Reykjavik

2. Prestazioni di disoccupazione:

   Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavik

3. Per le prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli

Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della Sicurezza sociale), Reykjavik

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (direttore delle imposte), Reykjavik

Q. LIECHTENSTEIN

1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:

Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'Economia pubblica)

2. Vecchiaia e morte:

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica)

3. Invalidità

a) assicurazione invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (assicurazione invalidità del Liechtenstein)

b) regime previdenziale dei lavoratori:

Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica)

4. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein)

R. NORVEGIA

1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora)

2. Legge del 16 giugno 1989 sull'assicurazione per gli incidenti sul lavoro (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

L'assicuratore presso cui il datore di lavoro è assicurato. Se non assicurato: Yrkesskadeforsikringsforeningen (l'associazione dell'assicurazione per gli incidenti sul lavoro)

3. Schema di garanzia per i diritti di sicurezza sociale di cui alla sezione 32 della legge dei naviganti del 30 marzo 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975):

i lavoratori possono contattare il datore di lavoro nella loro sede di servizio, cioè a bordo. Dal luogo di residenza o di dimora devono contattare l'assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicurato.»;

d) nell'allegato 4, alla voce «K. AUSTRIA», alla fine del secondo paragrafo, è aggiunto il testo seguente:

«c) relazioni con il Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (ufficio regionale Vorarlberg del servizio sul mercato del lavoro), Bregenz»;

e) nell'allegato 4, alla voce «K. AUSTRIA», alla fine del paragrafo 3, lettera b):

«iii) relazioni con il Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (ufficio regionale Vorarlberg del servizio sul mercato del lavoro), Bregenz»;

f) nell'allegato 4 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della Sicurezza sociale), Reykjavik

2. Prestazioni di disoccupazione:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavik

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli

Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della Sicurezza sociale), Reykjavik

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (direttore delle imposte), Reykjavik

Q. LIECHTENSTEIN

1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:

   Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica)

2. Vecchiaia e morte:

   a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

      Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)

   b) regime previdenziale dei lavoratori:

      Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica)

3. Invalidità

   a) assicurazione invalidità:

      Liechtensteinische Invalidenversicherung (assicurazione invalidità del Liechtenstein)

   b) regime previdenziale dei lavoratori:

      Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica)

4. Prestazioni familiari:

   Liechtensteinische Familienausgleichskasse (cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein)

R. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione

   Arbeidsdirektoratet (direzione del lavoro), Oslo

2. In tutti gli altri casi:

   Rikstrygdeverket (amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo»;

g) nell'allegato 5 è aggiunto il testo seguente:

«106. ISLANDA — BELGIO

Senza oggetto

107. ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

108. ISLANDA — GERMANIA

Senza oggetto

109. ISLANDA — SPAGNA

Senza oggetto

110. ISLANDA — FRANCIA

Senza oggetto

111. ISLANDA — GRECIA

Senza oggetto

112. ISLANDA — IRLANDA

Senza oggetto

113. ISLANDA — ITALIA

Senza oggetto

114. ISLANDA — LUSSEMBURGO

Nulla

115. ISLANDA — PAESI BASSI

Scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1995 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, concernente la rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c).

116. ISLANDA — AUSTRIA

Accordo del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale

117. ISLANDA — PORTOGALLO

Senza oggetto

118. ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

119. ISLANDA — SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

120. ISLANDA — REGNO UNITO

Nulla

121. ISLANDA — LIECHTENSTEIN

Non si applica

122. ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi degli esami medici).

123. LIECHTENSTEIN — BELGIO

Senza oggetto

124. LIECHTENSTEIN — DANIMARCA

Senza oggetto

125. LIECHTENSTEIN — GERMANIA

Nulla

126. LIECHTENSTEIN — SPAGNA

Senza oggetto

127. LIECHTENSTEIN — FRANCIA

Senza oggetto

128. LIECHTENSTEIN — GRECIA

Senza oggetto

129. LIECHTENSTEIN — IRLANDA

Senza oggetto

130. LIECHTENSTEIN — ITALIA

Nulla

131. LIECHTENSTEIN — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

132. LIECHTENSTEIN — PAESI BASSI

Senza oggetto

133. LIECHTENSTEIN — AUSTRIA

Accordo del 14 dicembre 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale

134. LIECHTENSTEIN — PORTOGALLO

Senza oggetto

135. LIECHTENSTEIN — FINLANDIA

Senza oggetto

136. LIECHTENSTEIN — SVEZIA

Senza oggetto

137. LIECHTENSTEIN — REGNO UNITO

Senza oggetto

138. LIECHTENSTEIN — NORVEGIA

Senza oggetto

139. NORVEGIA — BELGIO

Senza oggetto

140. NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici)

141. NORVEGIA — GERMANIA

Senza oggetto

142. NORVEGIA — SPAGNA

Senza oggetto

143. NORVEGIA — FRANCIA

Nulla

144. NORVEGIA — GRECIA

Nulla

145. NORVEGIA — IRLANDA

Senza oggetto

146. NORVEGIA — ITALIA

Nulla

147. NORVEGIA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

148. NORVEGIA — PAESI BASSI

Scambio di lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno 1994 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [concernente la rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ed anche i costi relativi ai controlli amministrativi e agli esami medici].

149. NORVEGIA — AUSTRIA

Nulla

150. NORVEGIA — PORTOGALLO

Nulla

151. NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

152. NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

153. NORVEGIA — REGNO UNITO

Articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo amministrativo del 28 agosto 1990 sull'attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale.»;

h) nell'allegato 6 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Pagamento diretto

Q. LIECHTENSTEIN

Pagamento diretto

R. NORVEGIA

Pagamento diretto»;

i) nell'allegato 7 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN:

Banca nazionale del Liechtenstein (Lichtensteinische Landesbank), Vaduz

R. NORVEGIA:

Unione bancaria della Norvegia (Sparebanken NOR), Oslo»;

j) nell'allegato 8, alla fine del punto A), lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«Islanda e Belgio

Islanda e Germania

Islanda e Spagna

Islanda e Francia

Islanda e Lussemburgo

Islanda e Paesi Bassi

Islanda e Austria

Islanda e Finlandia

Islanda e Svezia

Islanda e Regno Unito

Islanda e Liechtenstein

Islanda e Norvegia

Liechtenstein e Belgio

Liechtenstein e Germania

Liechtenstein e Spagna

Liechtenstein e Francia

Liechtenstein e Irlanda

Liechtenstein e Lussemburgo

Liechtenstein e Paesi Bassi

Liechtenstein e Austria

Liechtenstein e Finlandia

Liechtenstein e Svezia

Liechtenstein e Regno Unito

Liechtenstein e Norvegia

Norvegia e Belgio

Norvegia e Germania

Norvegia e Spagna

Norvegia e Francia

Norvegia e Irlanda

Norvegia e Lussemburgo

Norvegia e Paesi Bassi

Norvegia e Austria

Norvegia e Portogallo

Norvegia e Finlandia

Norvegia e Svezia

Norvegia e Regno Unito»;

k) nell'allegato 8, alla fine del punto A, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

«Norvegia e Danimarca»;

l) nell'allegato 9 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri nonché i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia.

Q. LIECHTENSTEIN

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia e riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale sull'assicurazione malattia.

R. NORVEGIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (del 17 giugno 1966), della legge del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale.»

m) nell'allegato 10 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

In tutti i casi ad eccezione dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavik.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 14, lettera b), paragrafo 1, del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein)

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica).

2. Per l'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di applicazione:

   a) in connessione con l'articolo 14 bis, lettera a), paragrafo 1, e l'articolo 14 ter, lettera b), paragrafo 2, del regolamento:

      Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein)

   b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

      Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica).

3. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione:

   Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ufficio dell'economia pubblica e assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein).

4. Per l'applicazione degli articoli 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

   Gemeindeverwaltung (amministrazione comunale del luogo di residenza).

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:

   Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica).

6. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36, 63 e 70 del regolamento:

   Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica).

7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

   Amt für Volkswirtschaft (ufficio dell'economia pubblica).

R. NORVEGIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b):

   Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia:

   il locale ufficio di previdenza presso il comune in cui la persona interessata risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia:

   il locale ufficio di previdenza presso il comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, Stavanger trygdekontor (il locale ufficio di previdenza di Stavanger), Stavanger.

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento:

   il locale ufficio di previdenza del comune in cui la persona interessata risiede.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento:

   il locale ufficio di previdenza del comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento:

   Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

7. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

   a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo

   b) Stavanger trygdekontor (ufficio locale di previdenza di Stavanger) nel caso particolare di:

      i) persone che lavorano in Norvegia per un datore di lavoro estero che non ha alcun rappresentante in Norvegia,

      ii) persone che lavorano in Norvegia per un datore di lavoro il cui rappresentante è registrato a Stavanger.

8. Per l'applicazione degli articoli 36, 63 e 87 del regolamento e degli articoli 102, paragrafo 2, e 105, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

   Rikstrygdeverket (amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

9. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5, e capitoli 7 e 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione:

   Rikstrygdeverket (amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e suoi organismi designati (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo, ufficio della previdenza sociale, divisione estero, organismi regionali e uffici locali di assicurazione).

10. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione:

    Arbeidsdirektoratet (direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.

11. Per l'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento e dell'articolo 2 del regolamento di applicazione

    Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

12. Per il regime pensionistico per i naviganti:

    a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia

    b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero»;

n) nell'allegato 11 è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN

Nulla

R. NORVEGIA

Nulla»

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3.1. **373 Y 0919(02):** decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, lettere a) e i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e 21 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU L 75 del 19.9.1973, pag. 4).

3.2. **373 Y 0919(03):** decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio da parte dei titolari di pensione d'invalidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).

3.3. **373 Y 0919(06):** decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).

3.4. **373 Y 0919(07):** decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).

3.5. **373 Y 0919(09):** decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in un'occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).

3.6. **373 Y 0919(11):** decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).

3.7. **373 Y 0919(13):** decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).

3.8. **373 Y 1113(02):** decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da:

— **395 D 0512:** decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294 dell'8.12.1995, pag. 38).

3.9. **374 Y 0720(06):** decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).

3.10. **374 Y 0720(07):** decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).

3.11. **374 Y 0823(04):** decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al calcolo «pro rata temporis» delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).

3.12. **374 Y 1017(03):** decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).

3.13. **375 Y 0705(02):** decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).

3.14. **375 Y 0705(03):** decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogato dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).

3.15. **376 Y 0526(03):** decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).

3.16. **378 Y 0530(02):** decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28, bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4, del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2).

3.17. **383 Y 0115:** decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).

3.18. **383 Y 0117:** decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da:

— **1 94 N:** atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, e modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

Le disposizioni della decicione s'intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia

Ristrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.»

3.19. **383 Y 1112(02):** decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 306 del 12.11.1983, pag. 2), modificata da:

— **1 94 N:** atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

nell'articolo 2, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

«Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia

Rikstrygdeverket (amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.»

3.20. **383 Y 1102(03):** decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU C 295 del 2.11.1983, pag. 3).

3.21. **383 Y 0121:** decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di grande importanza (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 10).

3.22. **386 Y 0126:** decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14 bis, paragrafo 1, lettera a), 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 141 del 7.6.1986, pag. 3).

3.23. **383 Y 0130:** decisione n. 130, del 17 ottobre 1985, che fissa i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411), (86/303/CEE) (GU L 192 del 15.7.1986, pag. 1), modificata da:

— **391 X140:** decisione n. 144 del 9 aprile 1990 (E 401-E 410F) (GU L 71 del 18.3.1991, pag. 1),

— **394 X0604:** decisione n. 153 del 7 ottobre 1993 (E 001, E 103-E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22),

— **394 X0605:** decisione n. 154 dell'8 febbraio 1994 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123),

— **395 D 0353:** decisione n. 155 del 6 luglio 1994 (da E 401 a 411) (GU C 209 del 5.9.1995, pag. 1).

3.24. **C/271/87/p.3:** decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).

3.25. **C/284/87/p.3:** decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).

3.26. **C/64/88/p.4:** decisione n. 134, del 1º luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta a un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 4).

3.27. **C/281/88/p.7:** decisione n. 135, del 1º luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafi 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:

— **1 94 N:** atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

nell'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«p) 35 000 ISK per l'istituzione del luogo di residenza islandese;

q) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza nel Liechtenstein;

r) 3 600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese.»

3.28. **C/64/88/p.7:** decisione n. 136, del 1º luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazione (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 7).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Nulla

Q. LIECHTENSTEIN

Nulla

R. NORVEGIA

Nulla»

3.29. **C/140/89/p.3:** decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).

3.30. **C/287/89/p.3:** decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).

3.31. **C/94/90/p.3:** decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).

3.32. **C/94/90/p.4:** decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).

3.33. **C/94/90/p.5:** decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 5).

3.34. **C/80/90/p.7:** decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

a) il punto 1 non si applica,

b) il punto 3 non si applica.

3.35. **391 D 0425:** decisione n. 147, dell'11 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21), modificato da:

— **395 D 0353:** decisione n. 155 del 6 luglio 1994 (da E 401 a 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).

3.36. **393 D 0068:** decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU L 22 del 30.1.1993, pag. 124).

3.37. **C/229/93/p.5:** decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 229 del 25.8.1993, pag. 5), modificata da:

— **1 94 N:** atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«P. ISLANDA

Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della sicurezza sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein)

2. Per le pensioni degli orfani:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)

R. NORVEGIA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.»

3.38. **394 D 602:** decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

«13. Islanda

— Tryggingastofnun ríkisins (istituto statale della sicurezza sociale) Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norvegia

— Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

15. Liechtenstein:

— ufficio dell'economia nazionale (Amt für Volkswirtschaft) per quanto riguarda gli assegni di maternità

— assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein (Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung) per quanto riguarda gli assegni al coniuge superstite, le prestazioni complementari alle pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità e assegni per gli indigenti

— assicurazione per invalidità (Liechtensteinische Invalidenversicherung) per quanto riguarda l'assegno ai non vedenti.»

3.39. **395 D 0419:** decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorità in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternità adottata dalla Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).

3.40. **296 D 0172:** decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in un Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31).

3.41. **296 D 0249:** decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19).

3.42. **384 Y 0802(32):** decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28).

3.43. **386 Y 0128:** decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU C 241 del 21.9.1996, pag. 31).

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

4.1. Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139ª sessione del 23 gennaio 1975).

4.2. Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua di emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (adottata dalla Commissione amministrativa nella 176ª sessione del 19 dicembre 1980).

4.3. **385 Y 0016:** raccomandazione n. 16, del 12 dicembre 1984, relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).

4.4. **385 Y 0017:** raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).

4.5. **386 Y 0018:** raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in un Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell'11.11.1986, pag. 4).

4.6. **C/199/93 P.11:** raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).

4.7. **396 X 0592:** raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU C 259 del 12.10.1996, pag. 19).

5.1. **380 Y 0609(03):** aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).

5.2. **381 Y 0613(01):** dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).

5.3. **383 Y 1224(01):** modifiche della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 351 del 24.12.1983, pag. 1).

5.4. **C/338/86/p.1:** aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).

5.5. **C/107/87/p.1:** dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).

5.6. **C/323/80/p.1:** notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato di Lussemburgo in merito alla conclusione di un accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafi 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 323 dell'11.12.1980, pag. 1).

5.7. **L/90/87/p.39:** dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 90 del 2.4.1987, pag. 39).

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della Commissione amministativa della sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee e alle riunioni della Commissione dei conti facente capo a detta commissione amministrativa.